



DELIBERA N. 494/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MALALBERGO (BO) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 dicembre 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante “*Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTO il decreto della Presidente della Giunta regionale f.f. della Regione Emilia-Romagna n. 133 del 26 settembre 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 17 e 18 novembre 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Emilia-Romagna;

VISTA la delibera n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre – novembre 2024)*”;

VISTA la nota del 12 novembre 2024 (prot. n. 0298164), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Malalbergo (BO) a seguito della segnalazione, “*ricevuta in data 3 novembre - ore 21:05 (prot. 27798.E del 04.11.2024)*”, del Consigliere comunale Stefano Ferretti, Capogruppo del gruppo “Stefano

Ferretti Sindaco”, per l’asserita violazione del divieto di comunicazione istituzionale previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000. In particolare, il segnalante ha denunciato quanto segue:

1. “*in data 02/10/2024 è stato pubblicato sul sito del comune di Malalbergo il notiziario comunale, riportante in prima pagina il fondo del Sindaco, di natura esclusivamente personale*”;
2. “*in data 03/10/2024 è stata pubblicata la notizia della pubblicazione online sul profilo FB del Comune di Malalbergo*”;
3. “*in data 05/10/2024 è stata pubblicata la notizia della pubblicazione online su canale di WA del Comune di Malalbergo*”;
4. “*in data 10/10/2024 è stata pubblicata la notizia sul profilo FB del comune di Malalbergo della distribuzione della copia cartacea del notiziario su tutto il territorio*”;
5. «*in data 10/10/2024 è stata diffusa la comunicazione attraverso il canale di WA “Malalbergo Informa” della distribuzione della copia cartacea del notiziario comunale su tutto il territorio*»;
6. “*in data 24 ottobre 2024 è stata pubblicata sul profilo FB del Comune di Malalbergo la comunicazione del Sindaco sul conferimento di alcune cittadinanze italiane, indossando la fascia tricolore*”;

Nella denuncia, inviata anche all’Autorità (prot. n. 0289160 del 4 novembre 2024) si specifica, inoltre, che il Gruppo consiliare segnalante “*ha atteso a formalizzare la presente denuncia, nell’auspicio che il Comune di Malalbergo, in particolare l’Amministrazione e l’ufficio elettorale, provvedessero in autonomia, vista la lunga esperienza, a rilevare le prime violazioni e a rimediare in una sorta di autotutela, al fine di risanare la situazione di par condicio. Si è dunque tentato un approccio costruttivo, nonostante il suddetto notiziario non contenga nemmeno spazi per i gruppi consiliari, che avrebbero potuto, seppur esclusivamente in linea astratta, determinare un contrappeso alla comunicazione e alla violazione della par condicio*”;

ESAMINATE le memorie richieste dal Comitato in data 4 novembre 2024 e acquisite il 6 novembre 2024, con le quali il Sindaco del Comune di Malalbergo ha insistito sulla presentazione fuori termine della segnalazione e sulla decorrenza del divieto recato dall’art. 9 della legge n. 28/2000, considerando nel merito, quanto di seguito riportato in sintesi:

- la delibera dell’Autorità n. 398/24/CONS «*statuisce delle indicazioni ben precise anche con riferimento alla presentazione delle deduzioni. In particolare, l’art. 17 della delibera suddetta stabilisce che le violazioni “sono perseguitate dall’Autorità sia d’ufficio, sia a seguito delle segnalazioni pervenute entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto da parte di ciascun soggetto politico”. Nel caso di specie le segnalazioni sono pervenute oltre il termine perentorio di dieci giorni. La presunta violazione, infatti, risalirebbe al giorno 2 ottobre (e immediatamente successivi)*»;
- pertanto, “*Essendo la segnalazione pervenuta dal Consigliere Ferretti il 4 novembre 2024 (vs. prot. 27798.E), trascorsi quindi più di 30 giorni oltre la scadenza del*”;

termine perentorio indicato all'art. 9 della delibera citata, si chiede di dichiarare inammissibile l'esame per decorso dei termini";

- evidenzia, inoltre, che *"il segnalante, a maggior ragione della sua veste di rappresentante di Gruppo Consiliare comunale e nell'ottica di una collaborazione fattiva nell'interesse dei cittadini, aveva piena contezza di ogni strumento a disposizione e modalità utile a segnalare e portare a conoscenza diretta e tempestiva dell'Amministrazione ogni fattispecie ritenesse configurare potenziali ipotesi di violazione della par condicio, nel pieno rispetto del termine di 10 giorni di cui alla normativa vigente"*;
- in merito alla decorrenza del divieto recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000, evidenzia che *"Le deduzioni fanno riferimento al decreto di indizione dei comizi elettorali. Nel caso delle elezioni regionali, invece, deve farsi riferimento al quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni"*. Al riguardo si richiama la Circolare 120608/24 della Prefettura di Bologna *"Elezioni del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. Primi adempimenti del procedimento elettorale"*, riportandone lo stralcio che segue:

«B) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo assolvimento delle proprie funzioni". Con riferimento alle elezioni regionali, è importante evidenziare che è ormai consolidato l'orientamento interpretativo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativamente al dies a quo dell'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale, la cui decorrenza è da individuarsi nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni ovvero il giorno di giovedì 3 ottobre 2024. Deve ritenersi, pertanto, che l'assunzione del quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni quale dies a quo per il divieto ex art. 9 assicura l'uniforme applicazione del divieto in tutte le regioni interessate dalla consultazione elettorale, precludendo così trattamenti discriminatori in peius per quelle Amministrazioni i cui Presidenti di Giunta regionale abbiano adottato il decreto di convocazione dei comizi con largo anticipo rispetto al quarantacinquesimo giorno in cui vanno affissi i manifesti»;

- a suffragio di quanto riportato sulla decorrenza del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, si richiamano anche il Calendario degli adempimenti elettorali della Regione Emilia-Romagna e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. Si sostiene, pertanto, che in data 2 ottobre, quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni, *"la pubblicazione sul sito web del Notiziario Comunale era consentita"*;

- si considera, inoltre, che “*Le informazioni successive della pubblicazione online non hanno valenza autonoma, rappresentando mere conseguenze della notizia della pubblicazione sul sito del Comune, avvenuta entro i termini di legge. Così pure la distribuzione cartacea del giornalino, iniziata in ogni caso contestualmente e non in data 10 ottobre (cit.: “è in corso di distribuzione”) che era già stato pubblicato integralmente online entro i termini di legge”;*”;
- da ultimo, in merito al conferimento delle cittadinanze, nella memoria si sostiene che “*trattasi di attività effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, rappresentando il giuramento atto necessario all’acquisizione della cittadinanza, da tenersi inderogabilmente entro 180 giorni dal decreto di concessione da parte del Ministero tramite le Prefture e non soggetto ad alcun termine sospensivo”;*”;
- il Comune chiede, per quanto esposto: “*in via preliminare, di dichiarare le deduzioni del Consigliere Ferretti tardive e quindi inammissibili; in via subordinata, valutato quanto dedotto del Comune, di archiviare il procedimento”;*”

PRESO ATTO che le verifiche condotte in data 4 novembre 2024 dal Comitato per le comunicazioni hanno rilevato quanto segue:

- sulla pagina istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/home>) risultavano reperibili “*il n. 1/2024 del notiziario comunale Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo* (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/periodico-il-corrierino/online-il-nuovo-numero-del-notiziario-comunale-n-1-2024-330775-1-6c82c619ad78654a92de787acde08165>)” e “*la foto del Sindaco del Comune di Malalbergo, sig. Massimiliano Vogli, in fascia tricolore, visto il conferimento, in data 24 ottobre 2024, di nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite* (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/nuove-cittadinanze-nella-giornata-delle-nazioni-unite-333141-19711c13df07b592366309dea673e37b7>);

CONSIDERATO che il Comitato ha “*Preso atto dell’impossibilità di verificare puntualmente la distribuzione, in tutto il territorio comunale, dai volontari della Protezione Civile Pegaso, della copia cartacea del n. 1/2024 del notiziario comunale Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo, oggetto di segnalazione, che coinvolge soggetti istituzionali; tale distribuzione sarebbe stata effettuata, secondo il segnalante, in data 10 ottobre 2024 e giornate successive; secondo il Sindaco del Comune di Malalbergo - come indicato nella memoria difensiva inviata al Corecom - sarebbe iniziata, in data 2 ottobre 2024, contestualmente alla pubblicazione del citato notiziario comunale sul sito del Comune di Malalbergo”;*”

CONSIDERATO che, nella propria delibera trasmessa all’Autorità, il Comitato ha richiamato “*il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (prot. Corecom AL/2019/22769 del 17.10.2019) relativamente alla decorrenza del divieto di comunicazione*

istituzionale ex art. 9 della legge 22 febbraio 2000, in occasione delle elezioni regionali 2020” e ne ha riportato l’estratto che segue:

«Come evidenziato nella richiesta di parere, la legge regionale n. 21 del 23 luglio 2014, recante “Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”, regola, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e nel rispetto dei principi statali, la materia elettorale nell’ordinamento regionale dell’Emilia-Romagna. In particolare, l’articolo 16 dal titolo “Indizione delle elezioni”, prevede al primo comma che “Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni” (ns. sottolineatura). Il raccordo con la normativa nazionale ed in particolare con la legge 108 del 1968, per quel che concerne anche la fase della convocazione dei comizi, è contenuta nelle norme finali (articolo 16), laddove si stabilisce, nella prima parte, che “Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 e l’articolo 5 della legge 43/1995. Alla luce di tale disposizione si evince che l’articolo 3, sesto e settimo comma, della norma statale - e quindi la disposizione sulla decorrenza della data di convocazione dei comizi dall’affissione del manifesto elettorale nei quarantacinque giorni precedenti il voto - trova applicazione nel procedimento elettorale regionale se non sia stato previsto diversamente dalle apposite disposizioni regionali. La disposizione finale dell’art. 16 sembra riaffermare la volontà del legislatore regionale di individuare nella pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del decreto di indizione dei comizi la data di inizio della campagna elettorale, estendendo il periodo elettorale, da quarantacinque a cinquanta giorni. Ne sono conferma gli espressi richiami alla legge 108/1968 contenuti nella legge regionale n. 21/2014 (cfr. per tutti l’art. 4 “Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all’ufficio centrale regionale nel termine previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)”, a voler significare il valore residuale della norma nazionale all’interno della disposizione di cui al citato articolo 15. Pertanto, si può ritenere che quanto alla disciplina del procedimento elettorale, occorrerà fare riferimento alla legge regionale rispetto alla normativa nazionale di riferimento. Quest’ultima invece, continuerà a valere per quelle ipotesi in cui le Regioni di volta in volta interessate da consultazioni elettorali non abbiano provveduto a disciplinare l’aspetto dell’indizione delle elezioni con una disciplina ad hoc. Tutto ciò chiarito, atteso che l’articolo 9 della legge 28/00 fa decorrere expressis verbis il divieto di comunicazione politica dalla “data di convocazione dei comizi elettorali”, ne deriva che, a rigore, è dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale che occorrerebbe fare riferimento al fine di stabilire il dies a quo di tale decorrenza»;

PRESO ATTO che dalle verifiche condotte dal Comitato in data 7 novembre 2024 e in data 12 novembre 2024 è risultato che sulla pagina istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/home>) risultavano ancora pubblicati il n. 1/2024 del notiziario comunale “Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo” (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/periodico-il-corrierino/online-il-nuovo-numero-del-notiziario-comunale-n-1-2024-330775-1-6c82c619ad78654a92de787acde08165>) e “*la foto del Sindaco del Comune di Malalbergo, sig. Massimiliano Vogli, in fascia tricolore, visto il conferimento, in data 24 ottobre 2024, di nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite*” (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/nuove-cittadinanze-nella-giornata-delle-nazioni-unite-333141-1-9711c13df07b592366309dea673e37b7>);

PRESO ATTO che, nel merito dei fatti segnalati, il Comitato ha considerato quanto segue:

- “*la pubblicazione e la distribuzione del notiziario comunale Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo e la foto, presente sul sito istituzionale, del Sindaco del Comune di Malalbergo, sig. Massimiliano Vogli, in fascia tricolore (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/nuove-cittadinanze-nella-giornata-delle-nazioni-unite-333141-1-9711c13df07b592366309dea673e37b7>) ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alla campagna per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024”;*
- tale attività di comunicazione, essendo “*direttamente riferibile alla Pubblica Amministrazione, nello specifico al Comune di Malalbergo*”, costituisce “*attività di comunicazione istituzionale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000*”;
- la citata attività “*appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito*”;

CONSIDERATO che il Comitato ha ritenuto che dalla documentazione relativa alla segnalazione di cui trattasi “*pare potersi evincere la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000, vista la pubblicazione, sulla pagina istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/home>), del n. 1/2024 del notiziario comunale Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/periodico-il-corrierino/online-il-nuovo-numero-del-notiziario-comunale-n-1-2024-330775-1-6c82c619ad78654a92de787acde08165>) - la cui copia cartacea sarebbe anche stata distribuita alla cittadinanza - e di una foto del Sindaco del Comune di Malalbergo, sig. Massimiliano Vogli, in fascia tricolore, visto il conferimento, in data 24 ottobre 2024, di nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/nuove-cittadinanze-nella-giornata-delle-nazioni-unite-333141-1-9711c13df07b592366309dea673e37b7>)*

PRESO ATTO che il Comitato a voti unanimi ha deliberato:

- “*di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento al Consigliere Stefano Ferretti ed al Comune di Malalbergo (BO)*”;

- “*che sarà data diffusione della presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito del Corecom - sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, nel momento in cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotterà, a conclusione dell’istruttoria, la relativa delibera*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*”;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

CONSIDERATO che - come consolidato nella prassi applicativa dell’Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, in base all'orientamento interpretativo dell'Autorità, ribadito dalle FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell'AGCOM, la decorrenza del divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000 per le elezioni amministrative è da individuarsi, fatte salve eventuali diverse apposite disposizioni regionali, nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni che, nel caso di cui trattasi, è venuto a cadere il 3 ottobre 2024;

CONSIDERATO che l'art. 17 della delibera n. 398/24/CONS al comma 1 stabilisce che *“le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite dall'Autorità sia d'ufficio, sia a seguito delle segnalazioni pervenute entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto da parte di ciascun soggetto politico, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della medesima legge”*;

PRESO ATTO, in conseguenza, che il Comitato ha avviato d'ufficio il procedimento nei confronti del Comune di Malalbergo;

RILEVATO che, come indicato nel “Calendario degli adempimenti elettorali” della Regione Emilia-Romagna, da giovedì 3 ottobre, *“quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni”*, decorre l’*“Inizio del divieto di comunicazione istituzionale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 28/2000”*;

RITENUTO, in conseguenza, che la pubblicazione sul sito del comune di Malalbergo, in data 2 ottobre 2024, del n. 1/2024 del notiziario comunale “Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo” non ha avuto luogo nel periodo di divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto dell'istruttoria avviata d'ufficio dal Comitato sono ricadute - con l'eccezione della pubblicazione, in data 2 ottobre 2024, del n. 1/2024 del notiziario comunale “Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo sul sito del comune di Malalbergo - nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria;

RILEVATO che, alla data 14 novembre 2024, risulta pubblicata sul sito del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/home>) una notizia del 24 ottobre titolata “Nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite”, corredata da foto con il Sindaco in fascia tricolore;

CONSIDERATO che, come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità, l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è legittimata dalla presenza di entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa al Comitato dall’Amministrazione di Malalbergo non fornisce elementi in merito alla inderogabilità dell’evento del 24 ottobre 2024 relativo al conferimento delle cittadinanze di cui il Comune ha dato notizia in pari data sul proprio canale di comunicazione istituzionale, avuto riguardo alla decorrenza del termine di 180 giorni dal decreto di concessione del competente Ministero richiamato nella memoria dal Sindaco di Malalbergo;

RILEVATO che la notizia sullo svolgimento dell’evento relativo al conferimento delle cittadinanze non rispetta il requisito dell’impersonalità richiesto dall’art. 9 della legge n. 28/2000, risultando corredata da foto che ritrae il Sindaco con fascia tricolore;

RAVVISATA l’illiceità della comunicazione del 24 ottobre titolata “Nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite”, corredata da foto con il Sindaco in fascia tricolore, pubblicata sul sito del Comune di Malalbergo il 24 ottobre 2024;

RITENUTO che l’avvio del procedimento amministrativo attraverso la richiesta delle controdeduzioni all’Amministrazione comunale è finalizzato all’accertamento della violazione di esclusiva competenza dell’Autorità, come disposto dall’art. 10, della legge n. 28/2000 che si avvale del competente Comitato regionale per le comunicazioni al fine di porre in essere l’istruttoria sommaria, sulla base della quale l’Autorità valuta la sussistenza della violazione ovvero adotta un provvedimento di archiviazione del procedimento avviato dal Comitato;

RITENUTO di condividere parzialmente le considerazioni svolte dal Comitato per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna in sede di istruttoria e le conseguenti conclusioni;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Malalbergo (BO) di pubblicare sul sito *web* del Comune, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione: La pubblicazione, in periodo elettorale, sul sito istituzionale del Comune, della notizia del 24 ottobre titolata “Nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite”, corredata da foto con il Sindaco in fascia tricolore, non risponde a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*”, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Malalbergo (BO) e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba